



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 330	di data 11/10/21

Oggetto: ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA AMMISSIONE ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI. DOMANDE PRESENTATE DAL 22/09/2021 AL 05/10/2021. TERRITORIO VAL D'ADIGE GESTIONE ASSOCIATE CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione della legge di riforma istituzionale, definita in connessione con la legge provinciale di riforma della politiche sociali, esercita le funzioni socio-assistenziali di livello locale in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, costituenti nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;

dato atto che la Giunta provinciale, da ultimo con deliberazione di data 29.07.2019 n. 1116, nell'allegato n. 1, successivamente sostituito con deliberazione 28 maggio 2021 n. 911, ha definito le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali, individuando i livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio assistenziali di livello locale e le attività aggiuntive, da riconoscere in base alle priorità territoriali ed al budget approvato, con il medesimo provvedimento, per il triennio 2019-2021, alle Comunità/Territorio per la gestione in regime di competenza;

atteso che fra le funzioni socio-assistenziali di livello essenziale rientra il servizio di assistenza domiciliare che si concretizza in prestazioni di aiuto domiciliare e sostegno relazionale intra ed extra familiare a persone o a famiglie residenti nel territorio provinciale che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo prive di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di insufficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente, o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 e dd. 27.11.2009 n. 2879, mantenute in vigore dal D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3 – 78/Leg., che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

atteso che il servizio di assistenza domiciliare è erogato sulla base di una convenzione stipulata nel 2006 con soggetti privati idonei, come allora disposto dagli artt. 38, 39 e 39 bis della L.p. n. 14/1991 s.m. e i.;

dato atto che l'attuale affidataria del servizio erogato sul Territorio Val d'Adige è l'Associazione Temporanea fra le Imprese F.A.I. s.c.s. (capogruppo), S.A.D s.c.s. e S.T. Gestioni s.c.s. (subentrata a Delfino s.c.s.), sulla base di contratto d'appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14

pagina 1/6

settembre 2006 a seguito di confronto concorrenziale tra soggetti privati idonei al convenzionamento, come allora previsto dagli artt. 38, 39 e 39 bis della L.p. n. 14/1991 s.m. e i. (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento);

preso atto che l'affidamento era stato disposto per la durata di tre anni, decorrenti dal 1° gennaio 2007, con facoltà di proroga da parte dell'Amministrazione comunale per un ulteriore periodo di tre anni, fino ad un massimo di sei anni complessivi, a seguito di espresso provvedimento dirigenziale.

rilevato che con legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 rubricata "*Politiche sociali nella provincia di Trento*" sono stati definiti i principi e le disposizioni in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali nella provincia di Trento, in armonia con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale. L'efficacia delle disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi socio-assistenziali, ivi previste, è stata tuttavia rimandata all'approvazione del relativo regolamento di attuazione;

atteso che il Comune di Trento, con determinazione dirigenziale di data 21 settembre 2009, n. 15/359, ha quindi preso atto della proroga della validità del precedente contratto, che in forza del combinato disposto dell'art. 53 "Disposizioni transitorie" della LP 27 luglio 2007, n. 13 e del comma 5 bis dell'art. 38, della succitata L.P. n. 14/1991, come introdotto dall'art. 47 della L.p. n. 16/2008 (legge finanziaria per la Provincia Autonoma di Trento), avrebbe continuato ad operare fino alla data individuata nel Regolamento di autorizzazione, accreditamento ed affidamento dei servizi;

considerato che con la successiva emanazione del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. recante approvazione del "*Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale*" è stato disposto quanto segue:

- le disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale producono i propri effetti a partire dal 1° luglio 2018;
- gli Enti locali disciplinano gli interventi di loro competenza - e conseguentemente indicano le relative procedure di affidamento - nel rispetto degli atti d'indirizzo e coordinamento della Provincia di cui all'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006, secondo quanto previsto dall'art. 31 della LP 27 luglio 2007, n. 13;
- le procedure di affidamento di cui al punto precedente devono concludersi entro il termine di tre anni (30.06.2021), fissato dal Regolamento ai sensi dell'art. 53, comma 6 della L.p. n. 13/2007, per l'adeguamento ai requisiti richiesti dalla nuova disciplina da parte dei soggetti autorizzati ed accreditati ex lege;
- i soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore del comma 5 bis dell'art. 38 della L.P. n. 14/1991 (introdotto con legge collegata alla manovra di bilancio 2018) continuano, secondo quanto previsto dal medesimo articolo, a svolgere le attività sulla base delle convenzioni in essere, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento e comunque non oltre il termine di cui al punto precedente. Il regime transitorio dei rapporti tra la Provincia, le Comunità/Territori e i soggetti privati gestori dei servizi socio-assistenziali è stato in particolare disciplinato con specifiche linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 di data 30 novembre 2018;

rilevato che gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dagli artt. 9 comma 2 L.P. 3 del 2006 e art. 31 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, presupposto necessario per la successiva indicazione delle procedure di affidamento da parte degli Enti locali, sono stati rispettivamente adottati con:

- deliberazione della Giunta Provinciale n. 1116 di data 29 luglio 2019, rubricata "*linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali*", già citata in premessa;
- deliberazione della Giunta Provinciale n. 173 data 7 febbraio 2020, rubricata "*Approvazione del*

Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg";

- deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 data 7 febbraio 2020, rubricata "Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento" (di seguito più brevemente Linee guida). Tali linee guida costituiscono atti di indirizzo e coordinamento e come tali hanno efficacia vincolante per gli Enti locali;

atteso che con l'articolo 27, comma 1, della legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020 è stato infine disposto che "In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati". Tale disposizione veniva parzialmente modificata dall'art. 58 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6, con espunzione della possibilità di proroga fino alla conclusione delle procedure e mantenimento della sola proroga al 31.12.2021;

rilevato che per effetto del complesso di tali disposizioni – ed in attesa del completamento della nuova procedura di affidamento – il contratto d'appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14 settembre 2006 e ss.mm. in essere per la gestione del servizio di assistenza domiciliare è stato prorogato quindi:

- dapprima ex lege oltre la data del 1° luglio 2018 e fino alla data del 30 giugno 2021,
- successivamente, anche alla luce delle ulteriori motivazioni ivi illustrate, con determinazione dirigenziale 25.06.2021 n. 15/215, esecutiva, fino al termine del 31.12.2021 per garantire la regolare continuità del servizio erogato;

considerato pertanto che con determinazioni 25.01.2021 n. 15/4 e 30.06.2021 n. 15/215, entrambe esecutive:

- è stata autorizzata ed impegnata la spesa complessiva presunta per il primo ed il secondo semestre dell'anno in corso;
- è stato definito ed autorizzato il monte ore complessivo presunto di assistenza domiciliare per il primo ed il secondo semestre del 2021 in complessive 208.650 ore presunte per il servizio ordinario e in n. 1350 ore presunte per il servizio domiciliare Reablement, per una spesa complessiva presunta di euro 5.361.720,00 (i.v.a. 4% inclusa) e precisamente:

- euro 4.794.526,62 impegnate al capitolo 1994 cdc 1509 (interventi per anziani: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – rilevante iva) impegno n. 80622 ;
- euro 532.725,18 (i.v.a. al 4% inclusa) impegnate al capitolo 2016 cdc 1509 (interventi per la disabilità: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata rilevante iva) impegno n. 80623;
- euro 34.468,20 corrispondente ad un monte ore presunto di 1350 ore per il servizio Reablement interamente al capitolo 1994 cdc 1509 (interventi per anziani: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – rilevante iva) impegno n. 80622;

visto l'allegato n. 1 (assistenza domiciliare convenzionata) di data odierna soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente, che firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione, riportante i nominativi delle persone residenti nel Territorio Val d'Adige che hanno presentato domanda per l'accesso ai suddetti servizi domiciliari in forma ordinaria nel periodo dal 22.09.2021 al 05.10.2021, domande tutte corredate dalla documentazione amministrativa prevista dalle Determinazioni provinciali;

preso atto delle relazioni-proposte formulate dagli operatori sociali territoriali, nelle quali sono evidenziati tutti gli elementi dei progetti d'intervento predisposti per gli utenti di cui all'allegato n. 1 e le modalità di erogazione del servizio;

atteso che l'utente contribuisce ai costi del servizio con una quota stabilita in base alla condizione economica del nucleo familiare di riferimento, in conformità al modello di compartecipazione Icef, introdotto con deliberazione di Giunta provinciale 23.03.2015 n. 477 e definito in base ai criteri contenuti nel nuovo Disciplinare approvato con deliberazione di Giunta provinciale 01.12.2016 n. 2256;

ritenuto quindi di accogliere le domande degli utenti richiamati nell'allegato in quanto corrispondenti ai requisiti, modalità e criteri per l'accesso ai servizi di aiuto e sostegno alla persona, come previsto dalle Determinazioni provinciali e di ammettere le stesse persone al servizio richiesto sulla base delle risorse comunali attualmente disponibili;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali

atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;

- il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi Comuni;
 atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze
 visto il decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e coesione sociale;

d e t e r m i n a

1. di accogliere le domande di assistenza domiciliare presentate nel periodo dal 22.09.2021 al 05.10.2021, domande tutte presentate dalle persone residenti nel Territorio Val d'Adige indicate nell'allegato n. 1 (assistenza domiciliare convenzionata) di data odierna soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente, che firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione e di ammettere le stesse persone al servizio richiesto sulla base delle risorse comunali attualmente disponibili;
2. di dare atto che l'erogazione del servizio è legata al perdurare delle condizioni di bisogno e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;
3. di ratificare l'attivazione del servizio per i casi urgenti, nel quale è stato necessario provvedere all'avvio tempestivo dell'intervento;
4. di determinare la misura del concorso alla spesa in base alla condizione economica del nucleo familiare di riferimento, in conformità al modello di compartecipazione Icef, introdotto con deliberazione di Giunta provinciale 23.03.2015 n. 477 e definito in base ai criteri contenuti nel nuovo Disciplinare approvato con deliberazione di Giunta provinciale 01.12.2016 n. 2256;
5. di dare atto che le quote di concorso alla spesa a carico degli utenti del servizio saranno accertate a seguito di emissione di fatture e le relative entrate saranno imputate al capitolo 30457 denominato "proventi da servizi socio assistenziali - assistenza domiciliare convenzionata (gestione associata) (rilevante IVA)" CDC 15.09 con riferimento all'esercizio finanziario 2021 e seguenti del P.E.G. 2021-2022-2023;
6. di dichiarare che tali entrate, in costanza di erogazione del servizio, risultano essere esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2021 e seguenti del P.E.G. 2021-2022-2023;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
8. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 11/10/21

pagina 6/6

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

La dott.ssa Chiara Morandini, incaricata della conservazione digitale con nomina del Sindaco di data 26.03.2020 prot. n. 73304, attesta che il presente documento è copia semplice, identica in tutte le sue componenti, all'atto firmato digitalmente da Sabrina Redolfi in data 11.10.2021 (pag. 6 di 6)



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 330	di data 11/10/21

Oggetto: ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA AMMISSIONE ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI. DOMANDE PRESENTATE DAL 22/09/2021 AL 05/10/2021. TERRITORIO VAL D'ADIGE GESTIONE ASSOCIATE CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Il Capoufficio
Flavio Cescotti

Trento, addì 15 ottobre 2021